

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con sede in Via Brancati 48, 00144 Roma, codice fiscale Codice Fiscale/Partita IVA 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale dott. Stefano Laporta, nato a Lecce, Il 28 giugno 1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'ISPRA, Via V. Brancati, 48 Roma.

E

L'Università degli Studi della Tuscia, con sede in Via S. Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo, Codice Fiscale 80029030568/P.IVA 00575560560, rappresentata dal Rettore Prof. Alessandro Ruggieri nato a Roma il 1.6.1963, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università.

### PREMESSO

- ① che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- ① che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;
- ① il decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;
- ① che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito ISPRA), come definito dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la



Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61;

- ⊙ che l'ISPRA intende collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse con l'Università degli Studi della Tuscia allo svolgimento di attività integrative e di ricerca su temi di comune interesse quali la ricerca e lo sviluppo tecnologico in campo marino;
- ⊙ che per effetto della Legge n. 122 del 3 aprile 1979 è stata istituita l'Università degli Studi della Tuscia, avente Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 216/13 del 05.03.2013) e Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 480/12 del 08.06.2012 e pubblicata sulla G.U. n. 144 del 22.06.2012;
- ⊙ che l'Università degli Studi della Tuscia dispone di competenze e delle attrezzature necessarie per la realizzazione e/o supporto di programmi di ricerca proposti dall'ISPRA;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Il presente protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

### Art. 2

(Oggetto)

Il presente accordo è finalizzato a favorire la collaborazione tra ISPRA e Università degli Studi della Tuscia in materia di attività di ricerca, consulenza scientifico-tecnica e formazione nei settori dell'oceanografia e della strumentazione oceanografica, con particolare riferimento a:

- nuove tecnologie e metodologie applicate alla ricerca ed al monitoraggio;
- sviluppo tecnologico;
- oceanografia acustica;
- analisi dati e modellazione matematica di processi fisici ed ecologici,



per l'adozione di una strategia condivisa e per l'attuazione delle azioni necessarie per un impiego efficace delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze.

Il presente protocollo d'Intesa è a titolo non oneroso.

### Art. 3

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 saranno oggetto di specifici accordi volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le parti, anche qualora tali rapporti non assumano carattere oneroso.

### Art. 4

(Attività di collaborazione)

Ai fini del presente Protocollo d'Intesa, i due contraenti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro ente impegnato in attività di collaborazione.

Il personale di uno dei due contraenti, che si rechi presso una sede dell'altro per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'Ente ospitante.

L'attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

### Art. 5

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo d'Intesa, dovrà recarsi, per assistere ai lavori di ricerca, munito della necessaria attrezzatura e/o strumentazione, presso i locali della controparte o negli altri luoghi dove si svolgono le attività che saranno opportunamente concordate fra le parti.

Le parti garantiscono la conformità dei luoghi di ricerca alle norme di sicurezza vigenti.



## Art. 6

(Responsabili)

Responsabili del presente Protocollo d'Intesa sono, rispettivamente, per ISPRA il Dott. Ing. Salvatore Curcuruto e per l'Università degli Studi della Tuscia il Prof. Marco Marcelli.

## Art. 7

(Durata e Decorrenza)

Il presente Protocollo d'Intesa avrà la durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

## Art. 8

(Recesso)

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualsiasi modifica al presente Protocollo d'Intesa dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

## Art. 9

(Riservatezza)

In sede di stipula di futuri accordi negoziali attuati vivi del presente Protocollo d'Intesa le parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione della attività in oggetto all'obbligo di riservatezza.

Fatta salva la normativa in vigore in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nelle pubbliche amministrazioni, in mancanza di esplicita disposizione che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta, trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto, non sarà considerata riservata.

## Art. 10

(Proprietà ed uso dei risultati scientifici)

I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, sono di proprietà di ISPRA, fatto salvo l'utilizzo da parte di entrambe le parti contraenti, Università degli Studi della Tuscia - ISPRA, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.



Tali risultati non potranno essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni senza il preventivo assenso scritto di ISPRA.

#### Art. 11

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa le Parti eleggono il proprio domicilio: ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 e l'Università degli Studi della Tuscia, con sede in Via S. Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo,

#### Art. 12

(Foro competente)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Protocollo d'Intesa.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del C.P.C. italiano.

L'arbitrato avrà luogo in Roma. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, uno nominato da ISPRA, l'altro dall'Università degli Studi della Tuscia e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due. Qualora i due arbitri designati non raggiungessero l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà designato dal Presidente del Tribunale di Roma. Le decisioni del Collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti ed immediatamente esecutive.

#### Art. 13

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Protocollo d'Intesa è redatto in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986.

Il presente Protocollo d'Intesa sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni ed integrazioni.


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Viterbo, **11.2 FEB. 2014**,

PER L'ISPRA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Laporta



PER L'UNIVERSITA'

IL RETTORE

Prof. Alessandro Ruggieri

